AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 75/2020

XXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/236090/2020)

Il Corecom Umbria

NELLA riunione del 12/11/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 29/01/2020 acquisita con protocollo n. XXX del 29/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla numerazione di tipo privato XXX/XXX, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) nel periodo compreso fra il 19 aprile 2017 ed il 30 aprile 2018 la fatturazione avveniva ogni 28 giorni.

In base a tali premesse, l'istante chiede il rimborso delle somme ritenute non dovute.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nei propri scritti, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) la numerazione oggetto della presente controversia è relativa ad una SIM prepagata;

2) tale tipologia di linea è esclusa dalle previsioni della delibera n. 269/18/CONS, ai sensi della quale i rimborsi riguardano solo i contratti di telefonia fissa ed offerte convergenti per il periodo dal 23 giugno 2017 all'aprile 2018;

3) per effetto della medesima delibera, le utenze mobili sono coinvolte nella procedura di rimborso soltanto in caso di domiciliazione su fattura fissa e pertanto la numerazione 3209680654, essendo configurata come linea prepagata, è esclusa dai rimborsi in parola.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

In replica alle deduzioni avversarie, l'istante precisa che "il Consiglio di Stato con Sentenza n. 879 datata 04.02.2020, puntualizza " l'eccentricità della scelta del gestore nel passare dalla fatturazione mensile a quella a 28 gg, quando è fatto notorio che le utenze di qualsiasi tipo hanno cicli di fatturazione mensili o per multipli di mese. Stigmatizza il tentativo degli operatori di "forzare il sistema dell'autonomia tariffaria eludendo gli obblighi di cui all'art. 70, comma 4, II par. ed all'art. 71 comma 1 CCE per dissimulare l'aumento tariffario e renderlo poco o nient'affatto intelligibile ai consumatori" ed evidenzia come il fatto che la modifica del ciclo di fatturazione lasci ipotizzare che si sia trattato di "un intesa restrittiva, oltre che una pratica scorretta

(provvedimento AGCM del 21.12.2016), posto che scaturì dalla denunciata situazione di anomalia per cui i principali operatori nel settore della telefonia FISSA E MOBILE erano passati, contemporaneamente, a cicli di fatturazione calcolati su 28 gg" comportamento sanzionato qualche mese fa dall'Antitrust".

Chiede pertanto al Corecom il rimborso di quanto versato ed un indennizzo di 300 euro.

L'operatore, a sua volta, ribadisce che la linea XXX è una linea mobile prepagata, che a tale tipologia di linea non si applicano le previsioni della delibera 269/18/CONS e che la Delibera 347/18/CONS non prevede indennizzi per la fattispecie in esame. Conferma pertanto la richiesta di rigetto della domanda.

Il Responsabile del procedimento, con nota del 10 settembre 2020, a fini di integrazione istruttoria, ha chiesto alle parti di fornire documentazione atta a dimostrare se l'utenza oggetto della controversia sia o meno ancora attiva in Tim. In seguito a questa richiesta, l'istante, in data 14 settembre 2020, ha depositato il "modulo di portabilità del numero su SIM Kena Mobile già attiva" datato 30 luglio 2018. Anche Tim ha riscontrato la richiesta, rapresentando che l'utenza è in Kena dal luglio 2018.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere per i motivi di seguito precisati.

Dalla documentazione presente agli atti del fascicolo, e segnatamente dalla c.d. Welcome Letter di Tim, si evince che l'offerta prevedeva un "addebito del costo mensile di 7 euro ogni 4 settimane".

La L. 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in GU il 5 dicembre 2017 ed entrata in vigore il giorno seguente, successiva alla delibera Agcom n. 269/18/CONS, stabilisce che "i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica (…) prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi (…) su base mensile o di multipli del mese" e che "gli operatori di telefonia di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, (…) , si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (art. 19 quinquiesdecies, comma 1, lett. a), coincidente con la data del 5 aprile 2018 (a conferma di tale ricostruzione, Agcom, delibera n. 56/20/CIR, la quale chiarisce che "per la telefonia mobile l'obbligo di cadenza della fatturazione su base mensile è stato introdotto dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (...) a decorrere dal 5 aprile 2018"; negli stessi termini, Corecom Calabria, delibera n. 51/2020; Id, delibera n. 43/2020).

In relazione a tanto, si evidenzia che, dalla documentazione presente agli atti del fascicolo, non risultano addebiti computati con cadenza quadrisettimanale nel periodo successivo al 5 aprile 2018, e pertanto la domanda non può essere accolta.

Spese di procedura compensate.

DELIBERA

il rigetto della domanda presentata dal Sig. XXX XXX, via XXX, 21, XXX, nei confronti dell'operatore Tim SpA, per i motivi sopra riportati.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Perugia, 12 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Elena Veschi

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente
Stefano Cardinali

Il Responsabile del procedimento
Beatrice Cairoli